

Crisi d'impresa, ecco le novità già operative

LA LEGGE DI RIFORMA

Nel primo pacchetto di norme in vigore l'obbligo di revisione organizzativa

Crescono le responsabilità sia degli organi di gestione sia di quelli di controllo

Pagina a cura di
Nicola Soldati

La gran parte delle novità previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza entrerà in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione e quindi a metà agosto 2020. Un piccolo pacchetto di articoli, tra cui alcune importanti modifiche del Codice civile è però già operativo (si veda la scheda a destra). L'entrata in vigore di queste disposizioni, prevista 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta, è infatti scattata sabato 16 marzo.

Assetti organizzativi

Con due modifiche al Codice civile (entrambe già in vigore) il nuovo Codice della crisi impone a tutte le imprese e le società, di rivedere, in base alla loro natura, dimensione e di attività, il proprio apparato organizzativo.

L'articolo 375 del Codice della crisi, introduce nell'articolo 2086 del Codice civile (oltre a modificarne il titolo) un secondo comma che impone all'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Prevede inoltre che l'imprenditore si attivi senza indugio per l'adozione degli strumenti per il superamento della crisi e il re-

cupero della continuità aziendale.

In base alla stessa logica, ma con un impatto pratico di sicuro molto più problematico, l'articolo 377 impone l'adozione di assetti organizzativi societari idonei a tutte le società di persone, capitali e cooperative. Ribadisce inoltre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori che devono compiere tutte le operazioni necessarie per il compimento dell'oggetto sociale.

Maggiori responsabilità

Da queste modifiche consegue una maggiore responsabilizzazione dell'organo di gestione che dovrà predisporre ovvero implementare un assetto organizzativo idoneo a valutare costantemente l'adeguatezza dell'assetto adottato, la sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario, ad individuare il prevedibile andamento della gestione e gli eventuali

indizi di una crisi.

Il primo passo consiste nell'individuazione delle funzioni interne necessarie alla produzione dei beni e servizi che si intendono porre sul mercato, facendo in modo che la struttura sia efficiente e che garantisca un adeguato flusso informativo tra le varie aree per un continuativo monitoraggio.

L'assetto organizzativo deve poi essere supportato da un assetto contabile e amministrativo capace di effettuare un puntuale controllo sulla gestione mediante una corretta pianificazione aziendale ed una costante analisi degli scostamenti.

Tale responsabilizzazione dell'organo di gestione è associata ad una pari responsabilizzazione dell'organo di controllo chiamato a verificare l'attività degli amministratori in materia di implementazione e valutazione degli assetti organizzativi e a segnalare gli indizi di crisi eventualmente emersi nella sua attività di controllo, chiedendo notizie sulle attività rimediali poste in essere e vigilando sulla loro concreta attuazione.

Gli obiettivi

L'obiettivo è la rilevazione tempestiva della crisi, in primis legata alle nuove procedure di allerta, che il legislatore ha posto al centro dell'intera riforma delle procedure concorsuali.

Non ci si deve, quindi, stupire che la norma in esame sia già entrata in vigore: imponendo con largo anticipo all'imprenditore e agli amministratori di dotarsi dei citati sistemi di rilevazione, tutte le imprese avranno uno spazio di tempo sufficientemente ampio per individuare i sintomi di crisi e correggerli prima che, dopo ferragosto del 2020, inizino le segnalazioni imposte per legge ai soggetti qualificati, rappresentati da organo di controllo, Inps, agenzia delle Entrate e in via indiretta anche gli istituti bancari.

DOMANI IL 3° FASCICOLO



Il concordato preventivo

È in edicola da domani il terzo appuntamento con la guida al Codice sulla crisi d'impresa: il fascicolo è dedicato al concordato preventivo e alla continuità aziendale. Il piano dell'opera prevede sette fascicoli che con cadenza settimanale affrontano tutti i temi più importanti della riforma. I primi due sono ancora disponibili
**In edicola a 9.90 euro
oltre al prezzo del quotidiano**

GLI ARTICOLI D

ALBO DEI CUR

Viene istituito il Ministero della Giustizia, l'albo dei soggetti che svolgono, su incarico del tribunale, le funzioni di amministratore curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure concorsuali. Il primo pacchetto di norme in vigore (articolo 356) prevede che il primo popolarissimo (in attesa del decreto del Ministero della Giustizia sulle nomine) è chi ha avuto un incarico di amministratore curatore (articolo 356)

SPESE GIUSTIZIA

In caso di revoca della dichiarazione di crisi, la procedura di liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore se il creditore ha chiesto con il suo compenso la dichiarazione di crisi della liquidazione giudiziale; se il creditore è un debitore personale con il suo compenso ha determinato la liquidazione (articolo 366)

RESPONSABILITÀ

Quando è accertata la responsabilità dell'amministratore, il risarcibile viene determinato se è stata aperta la procedura concorsuale o se mancano le scritture contabili o se sono presenti dell'irregolarità o per altre ragioni patrimoniali non essere determinata la misura pari alla differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura (articolo 378)

IL CODICE GIÀ IN VIGORE

ATTORI

presso il
giustizia un
tti destinati
incarico del
nizioni di
missario
uidatore,
e previste
la crisi. Il
mento (in
reto della
modalità di
nsentita a
meno 4
ultimi 4 anni

AREA WEB RISERVATA

Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'agenzia per l'Italia digitale, deve realizzare un'area web riservata destinata alle comunicazioni relative alla domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza nel caso in cui la notifica a mezzo Pec da parte della cancelleria non abbia avuto esito positivo. Entro marzo 2020, un decreto interministeriale dovrà stabilire le modalità di funzionamento e gestione (*articolo 359*)

DEBITI INPS E INAIL

Inps e Inail, su richiesta del debitore o del tribunale, devono comunicare i crediti vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico. Entro 90 giorni sia l'Inps che l'Inail devono definire con un proprio provvedimento i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio della certificazione unica (*articolo 362*)

DEBITI TRIBUTARI

Gli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza devono rilasciare, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico relativo all'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, adottando i modelli per la certificazione dei carichi pendenti (*articolo 364*)

AZIA

ca della
di apertura
ne
ese della
compenso
no a carico
e è lui che ha
lpa la
di apertura
ne
o a carico del
na fisica, se
portamento
o l'apertura
ne giudiziale

ASSETTI ORGANIZZATIVI/1

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti per superare la crisi e recuperare la continuità (*articolo 375*)

ASSETTI ORGANIZZATIVI/2

Nelle Srl, fatta salva una diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Il Codice della crisi e dell'insolvenza ribadisce inoltre che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale (*articolo 377*)

RESPONSABILITÀ/1

Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali solo con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi (*articolo 378*)

ITÀ/2

rtata la
degli
il danno
e liquidato,
ta una
corsuale e
ritture
causa
à delle stesse
oni i netti
on possono
inati, in
a differenza
passivo
procedura

ORGANI DI CONTROLLO

Mutano le soglie previste dall'articolo 2477 del Codice civile per la nomina degli organi di controllo che deve quindi essere effettuata se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità (*articolo 379*)

DENUNCIA AL TRIBUNALE

Nelle Srl torna ad essere applicabile la denuncia al tribunale per gravi irregolarità anche nel caso in cui la società sia priva dell'organo di controllo. Questa possibilità prevista dall'articolo 2409 del Codice civile, per quanto riguarda le Srl, era stata cancellata dalla riforma del diritto societario del 2003 che l'aveva mantenuta solo nelle Spa e nelle società per accomandita per azioni (*articolo 379*)

IMMOBILI DACOSTRUIRE

Viene rafforzata la tutela dell'acquirente di immobili da costruire prevedendo espressamente che la mancata consegna della polizza assicurativa al momento della stipula del rogito è causa di nullità del contratto (che può essere fatta valere solo dall'acquirente) e che l'atto di trasferimento deve indicare gli estremi della polizza e la conformità a quanto previsto dalla legge (*articolo 385*)